

LA RIFORMA SULLA DISABILITA' spiegata facile

ELEMENTI FONDAMENTALI

Legge Delega 227/2021

Decreto attuativo 222/2023

Decreto attuativo 20/2024

Decreto attuativo 62/2024



Novembre 2024

Che cosa sono Legge Delega e decreto attuativo?

La **legge delega** è un testo di legge che descrive cosa deve essere normato - in questo caso si parla di disabilità - e stabilisce i principi a cui ci si deve attenere per normarlo.

Si chiama legge delega perché incarica il governo di scrivere i **decreti attuativi**, ovvero le norme che stabiliscono in che modo devono essere messe in pratica le disposizioni della legge delega.

LEGGE N. 227 del 22 dicembre 2021 **Delega al Governo in materia di disabilità**

La legge 227/2021 ha avviato una revisione delle norme in materia di disabilità, per renderle coerenti:

- agli articoli della Costituzione,
- alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
- e alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021 – 2030 del 3 marzo 2021.

Questa legge ha incaricato il Governo di emanare dei decreti legislativi, cosiddetti decreti attuativi, per definire nel dettaglio in che modo debbano essere messi in pratica i cambiamenti previsti dalla legge 227/2021.

L'obiettivo della riforma è quello di garantire il **pieno esercizio dei diritti civili e sociali** delle persone con disabilità e in particolare:

- **il diritto alla vita indipendente,**
- **il diritto alla promozione dell'autonomia,**
- **il diritto di vivere su base di pari opportunità con gli altri nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.** (Art. 1 Oggetto e finalità della delega).

La Legge Delega n. 227 prevede che i decreti attuativi stabiliscano nuove definizioni per:

- **il concetto di disabilità,**
- **l'accomodamento ragionevole,**
- **la valutazione di base,**
- **la valutazione multidimensionale** finalizzata alla costruzione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

I decreti attuativi finora approvati sono:

DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2023 n. 222

Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità.

Questo decreto intende garantire **l'accessibilità alle pubbliche amministrazioni alle persone con disabilità e l'uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità** presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro piena inclusione. (Art. 1)

DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 2024, n.20

Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo.

In conformità a quanto previsto anche dal diritto internazionale, dal 1° gennaio 2025 **è istituita l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità**. Questa figura ha il compito di assicurare la tutela, **la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità.**

L' Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità esercita le sue funzioni e i compiti con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. (Art. 1)

DECRETO LEGISLATIVO N. 62 del 3 maggio 2024

Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Il decreto 62/2024 è il cuore della riforma in quanto introduce una nuova valutazione della disabilità e rende operativo il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato

FINALITA' (Art. 1)

- Assicurare alla persona il **riconoscimento della propria condizione di disabilità**, per rimuovere gli ostacoli e per **attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.**
- Garantire il pieno accesso a tutti i servizi, le prestazioni, i supporti, i benefici e le agevolazioni, attraverso:
 - **l'accomodamento ragionevole;**
 - **il progetto di vita individuale personalizzato e partecipato secondo i principi di autodeterminazione e non discriminazione.**

DEFINIZIONE DI DISABILITA' (Art. 2 – 4)

- È **“persona con disabilità”** chi presenta **durature compromissioni** di natura fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale **che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri**, accertate attraverso la valutazione di base.
- La parola **“handicap”** è sostituita dalle parole **“condizione di disabilità”**.
- La persona viene definita **“persona con disabilità”** e non più **“persona handicappata, disabile, diversamente abile, affetta da disabilità”**.

Le parole **“con connotazione di gravità”** sono sostituite da **“con necessità di sostegno”** che può essere **“elevato, molto elevato o intensivo”**.

VALUTAZIONE DI BASE E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE (Art. 5 – 15)

La Valutazione di base è **il procedimento attraverso il quale è possibile ottenere il riconoscimento della condizione di disabilità** e ha validità illimitata nel tempo.

La valutazione di base deve essere richiesta dall'interessato, dall'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore o dal tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri, inviando il certificato medico introduttivo (art. 8) all'INPS, per via telematica.

Nel certificato prodotto dalla valutazione di base **sarà indicata la necessità di supporti**: sostegno lieve o medio, intensivo elevato o molto elevato, nonché i casi eccezionali di cui all'art. 12, nei quali è ammessa la revisione della condizione di disabilità al termine della scadenza indicata nel certificato.

Il procedimento per la valutazione di base è affidato all'INPS, che istituirà le unità di valutazione di base (art.9), a partire dal 1° gennaio 2026.

Chi è già in possesso della certificazione di handicap, secondo l'attuale legislazione, non è tenuto a sottoporsi alla nuova valutazione di base e acquisisce automaticamente i medesimi diritti.

La commissione, al termine della valutazione di base, ha **l'obbligo di informare la persona con disabilità e/o la sua famiglia** che da quel momento sussiste il **diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato**.

ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE (art.17)

L'accomodamento ragionevole è una misura eccezionale e specifica, utile a **garantire la piena parità di trattamento alle persone con disabilità, quando l'applicazione standard della legge non è sufficiente**.

- L'accomodamento ragionevole si attiva quando l'applicazione della legge non garantisce alle persone con disabilità il godimento effettivo e tempestivo di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, su base di uguaglianza con gli altri. Questo significa che si tratta di una misura sussidiaria, ovvero che **interviene solo quando le disposizioni di legge esistenti non sono sufficienti a garantire il pieno esercizio dei propri diritti**.

- Individua misure e adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati. Questo significa che le misure adottate grazie all'accomodamento ragionevole devono essere **strettamente correlate alla situazione specifica** della persona con disabilità e devono essere **efficaci nel rimuovere gli ostacoli** che impediscono il pieno godimento dei suoi diritti.
- Tali misure non devono imporre un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato. Questo significa che l'accomodamento ragionevole deve essere **bilanciato con le esigenze e le risorse del soggetto che ha l'obbligo di attuarlo**.
- Non sostituisce né limita il diritto alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuto dalla legislazione vigente. Questo significa che l'accomodamento ragionevole **si aggiunge** ai diritti e alle garanzie già previsti dalla legge e **non può essere utilizzato per limitare o negare diritti**.

PROGETTO DI VITA E VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE (Art. 18 – 27)

Il progetto di vita:

- è finalizzato a **realizzare gli obiettivi della persona con disabilità**, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri;
- individua gli **strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli** atti ad eliminare e a prevenire le barriere e ad **attivare i supporti necessari per l'inclusione e la partecipazione** della persona stessa nei diversi ambiti di vita;
- e' soggetto ad **aggiornamento**, anche su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta;
- deve essere **sostenibile nel tempo e garantire continuità**;

deve essere assicurato dal **coordinamento dei vari interventi e deve essere assicurata l'integrazione socio-sanitaria**. (Art. 19).

La persona con disabilità è titolare del progetto di vita.

Il decreto ribadisce il **diritto della persona con disabilità di scegliere dove vivere e con chi vivere**, garantendo anche il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali. (Art. 20 e 21).

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VITA (Art. 23)

- La persona con disabilità o chi la rappresenta può **richiedere la predisposizione del progetto di vita in forma libera e in qualsiasi momento**.
- La richiesta deve essere presentata **all'ambito territoriale sociale del comune di residenza della persona con disabilità** o altro ente individuato con legge regionale (es.: comune di residenza o punto unico di accesso).
- **La persona con disabilità può allegare alla richiesta una proposta di progetto di vita già elaborata**. La proposta di progetto di vita può essere presentata anche successivamente all'avvio del procedimento.

Entro **15 giorni** viene comunicato l'avvio del procedimento e il tutto si deve concludere entro **90 giorni**.

UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

L'unità di valutazione multidimensionale ha lo scopo di **elaborare il progetto di vita secondo la volontà della persona con disabilità e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali**. (Art. 24).

L'unità di valutazione multidimensionale **rileva gli obiettivi della persona secondo i suoi desideri e le sue aspettative**. (Art. 25).

Fanno parte dell'unità di valutazione multidimensionale le seguenti figure:

- la **persona con disabilità**;
- l'**esercente la responsabilità genitoriale** in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri;
- la **persona che facilita l'espressione delle scelte** e l'acquisizione della piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il progetto di vita, **se necessaria**;

- **un operatore dell'ambito sociale** (assistente sociale o altra figura delegata);
- **uno o più professionisti sanitari**, designati dall'azienda sanitaria;
- un **rappresentante dell'istituzione scolastica, se minore o studente**;
- un **rappresentante del servizio di inserimento lavorativo, se opportuno**;
- il **medico di medicina generale o di pediatria** liberamente scelto.

Inoltre, su richiesta della persona con disabilità, **possono partecipare altre figure** quali il coniuge, i figli, altri parenti o figure particolarmente importanti nella vita della persona, rappresentanti di associazioni, ecc.

FORMA E CONTENUTO DEL PROGETTO DI VITA

Il progetto di vita **contiene**:

- gli **obiettivi della persona** con disabilità, individuati durante la valutazione multidimensionale multidimensionale;
- gli interventi** individuati nelle seguenti aree:
 - **Apprendimento, socialità ed affettività**;
 - **Formazione, lavoro**;
 - **Casa e habitat sociale**;
 - **Salute**;
- i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli e i sostegni** per garantire la piena inclusione e il godimento, sulla base di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali e delle libertà fondamentali, incluse le prestazioni previste dai LEA;
- i piani operativi e specifici individualizzati delle azioni e dei sostegni**, ovvero le azioni effettive per la concreta realizzazione del progetto;
- gli operatori e le altre figure coinvolte** nella fornitura dei sostegni, compresi i loro compiti e le loro responsabilità;
- la **nomina del referente** del progetto, per la sua attuazione;
- la **programmazione dei tempi** e le **modalità di verifica** periodiche;
- Il **dettaglio e l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche** che compongono il **Budget di Progetto**.

Le misure, le prestazioni ed i servizi contenuti nel progetto di vita possono consistere in proposte personalizzate e innovative e non devono per forza limitarsi all'offerta disponibile presso i servizi.

Il progetto di vita con il relativo Budget di progetto **deve essere redatto in formato accessibile e sottoscritto dalla persona con disabilità** secondo le proprie capacità comunicative o da chi ne cura gli interessi e deve essere **approvato e sottoscritto da tutti i componenti dell'unità di valutazione multidimensionale**.

Il progetto di vita ha efficacia dal momento della sua approvazione e sottoscrizione e **può essere modificato anche su richiesta di parte**.

L'art. 27 inoltre, garantisce la **portabilità e continuità del progetto di vita** nel caso in cui la persona con disabilità cambiasse contestoi di vita e il luogo di abitazione.

BUDGET DI PROGETTO (Art. 28 – 31)

La realizzazione del progetto di vita è sostenuta **dal budget di progetto** che è costituito, in modo integrato, dall'insieme delle **risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private**, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali.

Il budget di progetto è caratterizzato da flessibilità e dinamicità al fine di integrare, ricomporre ed eventualmente riconvertire l'utilizzo di risorse pubbliche, private ed europee. Questo significa che il budget non sarà più suddiviso in base alla destinazione d'uso ma sarà liberamente investito sulle varie aree del progetto.

Alla **formazione del budget di progetto** concorrono in modo integrato, e nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi pubblici derivanti da:

- Fondo per la Non Autosufficienza;
- Fondo "Dopo di noi";
- Fondo Unico per le persone con disabilità;
- Fondo Università;
- Risorse attivabili nei limiti delle destinazioni delle risorse umane, materiali, strumentali e finanziarie dell'ambito sanitario.

Per **l'implementazione dei progetti di vita è inoltre previsto un Fondo specifico** la cui dotazione è determinata in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

FASE DI SPERIMENTAZIONE

Dal **1° gennaio 2025** partirà una fase di **sperimentazione del decreto che durerà dodici mesi**, durante i quali verranno testate:

- la valutazione di base e l'accomodamento ragionevole;
- la valutazione multidimensionale e il progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

La sperimentazione sarà quindi provvisoria e si svolgerà su un campione di persone, distribuito tra nord, sud e centro Italia, nell'ambito di tre condizioni: diabete tipo 2, disturbo dello spettro autistico e sclerosi multipla.

Il decreto entrerà a regime in tutta Italia dal
1° gennaio 2026

Per approfondimenti, chiarimenti, considerazioni puoi contattarci tramite mail:

- comitato162piemonte@gmail.com
- comitato162lombardia@gmail.com
- comitato162vda@gmail.com
- segreteria@neuropeuliar.eu